



COMUNE DI GIOVINAZZO
Provincia di Bari

Settore 3°

Gestione del territorio

n. 172

del 29.05.2014

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N° 317 del 16 GIU. 2014 **COPIA**

Oggetto: SERVIZI DI IGIENE URBANA E COMPLEMENTARI – PROSECUZIONE RAPPORTO CONTRATTUALE CON *DANECO IMPIANTI SRL* CON DECORRENZA DAL 31.05.2014.

emessa ai sensi

- degli artt. 107, 151 comma 4°, 183 comma 9° D.lgs.vo 267 del 18/8/2000 (T.U. Leggi sull'ordinamento degli EE.LL.);
- degli artt. 4, comma 2° e 17, D.leg.vo n°165 del 30/3/2001;
- dello Statuto Comunale;
- del Regolamento di Contabilità;
- della delibera di Giunta Comunale n° del di approvazione del PEG;
- della Delibera di Consiglio Comunale n° del di Approvazione Bilancio.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO

Premesso che:

- la disciplina relativa all'affidamento dei servizi pubblici locali - dettata dall'art. 23-bis del decreto legge 25 giugno 2008, n°112 recante «*Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria*» convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2008, n°133, come modificato dall'art. 30, comma 26, della legge 23 luglio 2009, n°99, recante «*Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia* » e dall'art. 15 del decreto legge 25 settembre 2009, n°135 recante «*disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*», convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n°166 - nel testo risultante a seguito della sentenza n°325 del 2010 della Corte Costituzionale, è stata abrogata, a seguito di referendum popolare del 12-13 giugno 2011, giusta D.P.R. 18/07/2011, n°113;
- successivamente, l'art. 4 «*Adeguamento della disciplina dei servizi pubblici locali al referendum popolare e alla normativa dell'Unione Europea*» del D.L. 13/08/2011, n°138 recante «*Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo*», convertito con modificazioni dalla Legge 14/09/2011, n°148, modificato dall'art. 9, comma 2, lett. n), della Legge 12/11/2011, n°183, e dall'art. 25 del D.L. 24/01/2012, n°1, convertito con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 24/03/2012, n°27, nonché dall'art. 53, comma 1, lett. b), del D.L. 22/06/2012, n°83, convertito con modificazioni dalla legge 07/08/2012, n°134, è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo, sia nel testo originario che in quello risultante dalle successive modificazioni, con Sentenza della Corte Costituzionale 20 luglio 2012, n°199;
- con la Legge regionale n°24 del 20 agosto 2012 (modificata con Legge Regionale n°42 del 13/12/2012, pubblicata sul B.U.R.P. n°183 del 18/12/2012) avente ad oggetto «*Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell'organizzazione e nel governo dei Servizi Pubblici Locali*», la Regione Puglia, secondo le sopra individuate disposizioni normative statali ha inteso regolamentare ed organizzare lo svolgimento dei servizi pubblici locali di rilevanza economica tra cui i servizi di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- la medesima Legge, in riferimento alle norme generali, testualmente recita:
 - «**Art. 1 (Principi e finalità)**
 - (...)
 - comma 4.** *I servizi sono organizzati ed erogati all'interno di Ambiti Territoriali Ottimali (ATO) al fine di consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l'efficienza del servizio”.*
 - comma 5.** *I soggetti a cui viene affidata la gestione dei servizi pubblici locali sono individuati attraverso procedure, conformi ai principi dell'UE e alle vigenti norme statali settoriali, aperte e trasparenti, volte a garantire un effettivo sviluppo della concorrenza nella salvaguardia del diritto di accesso universale ai servizi pubblici e dei diritti degli utenti;*
 - (...)
 - Art. 2 (Individuazione degli Ambiti Territoriali Ottimali)**
 - Comma 1.** *Per il settore dei servizi del ciclo integrato dei rifiuti urbani ed assimilati gli ATO sono quelli individuati dall'art. 31 (Ambiti Territoriali Ottimali), comma 1, della legge regionale 6 luglio 2011, n°14 (Assestamento e prima variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2011).»;*
- per quanto attiene l'affidamento del servizio, inoltre, all'art. 5, commi da 1 a 4, la citata Legge regionale, prevede quanto di seguito riportato:
 - «**comma 1.** *L'Organo di governo, per ciascun ATO, affida il servizio nel rispetto dei principi dell'UE, mediante:*
 - a) *l'affidamento diretto a società considerate in house secondo la disciplina dell'UE;*
 - b) *l'indizione di una procedura a evidenza pubblica ai fini dell'aggiudicazione del servizio;*

c) ovvero, l'indizione di una procedura di evidenza pubblica per la selezione del socio operativo della società a partecipazione pubblico-privata alla quale affidare il servizio.

comma 2. Nel caso di ricorso a procedura di evidenza pubblica, l'adozione di strumenti di tutela dell'occupazione costituisce elemento di valutazione dell'offerta.

I bandi di gara sono adottati dall'Organo di governo, acquisito il parere dell'Autorità, da esprimersi entro e non oltre trenta giorni.

comma 3. Ove all'interno di un ATO siano ancora in essere affidamenti a norma di scala inferiore, le procedure di cui al comma 1 sono realizzate per la gestione immediata delle porzioni restanti dell'ATO, salvo diverse disposizioni per specifici servizi locali. L'Organo di governo, sentita l'Autorità, verifica, in relazione alle circostanze del caso concreto, la possibilità di realizzare procedure che abbiano a oggetto anche la gestione futura delle porzioni ancora coperte dai contratti in essere, che verranno avviate alla scadenza di questi ultimi. Nella fase transitoria di coesistenza tra più soggetti affidatari, l'Organo di governo, sentita l'Autorità, promuove meccanismi unitari di gestione.

comma 4. In ogni caso, l'Organo di governo procede all'affidamento del servizio e alla stipula del relativo contratto di servizio, in conformità allo schema tipo predisposto dall'Autorità, salvo diverse disposizioni per specifici servizi locali.»;

- al **Capo II - Norme in materia di rifiuti urbani e assimilati** - all'art. 8, la legge in argomento dettaglia i principi in materia di ciclo integrato di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, secondo le disposizioni di seguito trascritte:

«Art. 8 (Principi in materia di ciclo integrato di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati)

comma 1. Il ciclo integrato di gestione dei rifiuti urbani e assimilati è disciplinato in attuazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 (Norme in materia ambientale), all'articolo 2 (Disposizioni diverse), comma 186 bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2010) e al decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 e successive modificazioni e integrazioni e del Piano regionale che sarà adottato dalla Giunta Regionale e sarà approvato dal Consiglio Regionale nei successivi novanta giorni. (modifiche apportate dalla Legge Regionale n°42 del 13 dicembre 2012, pubblicata sul B.U.R.P. n°183 del 18/12/2012).

comma 2. Il ciclo integrato di gestione dei rifiuti urbani e assimilati è articolato funzionalmente nelle operazioni di spazzamento, raccolta, trasporto, commercializzazione, gestione degli impianti di recupero, riciclaggio e smaltimento.

comma 3. La pianificazione regionale, al fine di consentire una differenziazione dei servizi finalizzata a massimizzarne l'efficienza, all'interno di ciascun ATO, può definire perimetri territoriali di ambito sub-provinciale per l'erogazione dei soli servizi di spazzamento, raccolta e trasporto, denominati Ambiti di raccolta ottimale (ARO). I perimetri degli ARO sono individuati nel rispetto dei principi di differenziazione, adeguatezza ed efficienza, tenendo conto delle caratteristiche dei servizi di spazzamento, raccolta e trasporto di tutti i rifiuti urbani e assimilati.

(...)

comma 6. In sede di prima attuazione, fino all'approvazione del Piano regionale dei rifiuti, la perimetrazione degli ARO, quale articolazione interna degli ATO, è disposta dalla Giunta regionale con deliberazione, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, viste le proposte di perimetrazione dei Comuni da sottoporsi alla Regione entro e non oltre trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.»;

Visto che:

- con nota sindacale del 29/05/2012, avente ad oggetto: «Lettera di intenti per adesione ad organismo associato tra i comuni di Binetto, Bitetto, Bitritto, Giovinazzo, Modugno, Palo del Colle, Sannicandro di Bari – definizione nuovo ambito territoriale e progetto di organizzazione unitaria dello svolgimento dei servizi di gestione dei rifiuti» questo Comune ha espresso la propria adesione al costituendo A.R.O. con i suddetti Comuni, ai sensi dell'art. 3-bis (Ambiti Territoriali e criteri di organizzazione dello svolgimento dei servizi pubblici) del D.L. 13.8.2011, n. 138, convertito con modificazioni, dalla Legge 14.9.2011, n. 148, come inserito dall'art. 25, c. 1, lett. a) del D.L. 24.1.2012, n.1, convertito con modificazioni dalla Legge 24.3.2012, n. 27;

- a seguito dell'entrata in vigore della sopra indicata L.R. n°24 del 20 agosto 2012 e smi, con Deliberazione di Giunta regionale n°2147 del 23 ottobre 2012, avente ad oggetto: «L.R. n°24/2012. Perimetrazione degli Ambiti di Raccolta Ottimale», la Regione Puglia ha approvato la perimetrazione definitiva degli Ambiti di Raccolta Ottimale della Provincia di Bari, inserendo Giovinazzo nell'A.R.O. 2, insieme ai Comuni di Binetto, Bitetto, Bitritto, Modugno, Palo del Colle, Sannicandro di Bari;

Considerato che:

- la L.R. n°24 del 20/08/2012, come modificata dalla L.R. n°42 del 13/12/2012, all'art. 10 (Regolamento degli Organi di governo), dispone che:
 - «**comma 1.** La Giunta regionale definisce, con regolamento, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, le regole di funzionamento degli Organi di governo.
 - comma 2.** Le funzioni relative all'erogazione dei servizi di spazzamento, raccolta e trasporto sono svolte dagli Enti locali rientranti nel perimetro degli A.R.O., a condizione che detti Enti siano costituiti in Unione di Comuni, ovvero abbiano specificatamente disciplinato l'attività di settore mediante convenzione di cui all'art. 30 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, emanato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n°267, secondo un modello di funzionamento da definire con deliberazione di Giunta Regionale.»;
- all'art. 14 (Affidamento dei Servizi di spazzamento, raccolta e trasporto), la medesima Legge stabilisce:
 - «**comma 1.** Gli enti locali facenti parte dell'ARO affidano l'intero servizio di spazzamento, raccolta e trasporto.
 - comma 2.** La procedura di cui al comma 1 è espletata sulla base degli obblighi di servizio pubblico e nel rispetto degli standard tecnici di cui all'articolo 11 ed è avviata entro e non oltre novanta giorni dalla data di costituzione dell'ARO. La Regione esercita il controllo sugli enti locali facenti parte dell'ARO anche in via sostitutiva, attraverso commissari ad acta, ai sensi del comma 4 dell'articolo 200 (Organizzazione territoriale del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani) del d.lgs. 152/2006.
 - comma 3.** Nel caso in cui siano vigenti, all'interno di un ARO, affidamenti di servizi di spazzamento, raccolta e trasporto di rifiuti solidi urbani attraverso gestioni in proroga o eseguite in forza di ordinanze emanate dall'ente competente, la procedura di cui al comma 1 è indetta per la gestione immediata delle porzioni di ARO coperte da dette gestioni, al fine di non pregiudicare la necessaria continuità nell'erogazione del servizio.
 - comma 4.** I contratti di servizio di spazzamento, raccolta e trasporto di rifiuti solidi urbani sottoscritti da enti ricadenti nel territorio dell'ARO che prevedono una clausola di scadenza o di risoluzione delle gestioni in essere in caso di avvio della gestione da parte dell'ente sovraordinato, l'ente titolare del predetto contratto avvia le procedure di risoluzione dello stesso dopo la stipula del contratto di servizio con il gestore del nuovo servizio nel rispetto delle disposizioni previste dal contratto oggetto della procedura di risoluzione anticipata sempreché detta risoluzione anticipata sia valutata vantaggiosa per l'Ente sotto il profilo della rispondenza agli obiettivi di qualità di cui alla presente legge, nonché con riferimento ai costi dei servizi. Di detto evento, l'ARO è tenuto a dare comunicazione formale a tutti i comuni aderenti e ai soggetti interessati in quanto titolari di competenze specifiche. E' assicurato il trasferimento di beni e impianti dalle imprese titolari del contratto risolto anticipatamente al nuovo gestore individuato dall'ARO nei limiti e secondo le modalità previste dalle rispettive convenzioni di affidamento e in ogni caso nel rispetto del Codice civile.
 - comma 5.** La gara deve prevedere il crono programma di estensione dalla nuova gestione anche ai territori inizialmente esclusi, data la vigenza di contratti in corso di validità che non prevedano una clausola esplicita di risoluzione anticipata del contratto o comunque in essere per mancata risoluzione per insussistenza di vantaggiosità, ai sensi del comma 4. In questi casi, il capitolato speciale d'appalto delle gestioni di detti territori deve essere aggiornato e deve essere stipulato un contratto aggiuntivo con il gestore esistente, laddove necessario per raggiungere il rapido allineamento agli standard di gestione dell'ARO, nonché il rispetto degli obiettivi di raccolta differenziata di cui all'articolo 204 (Gestioni esistenti) del d.lgs. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni e di quelli indicati nel Piano regionale di gestione dei rifiuti solidi urbani, anche valorizzando il patrimonio derivante dalle gestioni cessate.»;
- l'art. 24, commi 1 e 2, la stessa L. 24/2012, disciplinando la gestione della fase transitoria nel settore dei rifiuti, stabilisce che:
 - «**comma 1.** Alla data di entrata in vigore della presente legge è fatto divieto ai Comuni di indire nuove procedure di gara per l'affidamento dei Servizi di spazzamento, raccolta e trasporto.

- comma 2.** *Dalla data di pubblicazione della deliberazione della Giunta regionale di perimetrazione degli ARO di cui all'articolo 8, comma 6, è fatto divieto ai Comuni di aggiudicare in via provvisoria gare a evidenza pubblica per l'affidamento dei servizi di spazzamento, raccolta e trasporto.»;*
- l'art. 34, comma 23, del D.L. 18 ottobre 2012, n°179, recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese», convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n°221, ha introdotto all'art. 3-bis del D.L. 13/08/2011, n°138, convertito con modificazioni dalla Legge 14/09/2011, n°148, il comma 1-bis, che così recita: «*Le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza, per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo sono esercitate unicamente dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei istituiti o designati ai sensi del comma 1 del presente articolo* »;

Rilevato che:

- giusta contratto di concessione n° rep. 2532, sottoscritto in data 06/08/2010 e registrato al n° 1048/1A il 11/08/2010, l'Amministrazione comunale ha affidato alla società *InnovAmbiente Puglia s.r.l.*, con sede in Milano alla via Bensi n.12/5, la ripetizione di servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani prodotti dal Comune medesimo, nonché tutte le attività di igiene urbana connesse;
- nel corso della efficacia del suddetto contratto, con comunicazione del 07.04.2011, versata al protocollo generale dell'Ente al n. 007859, la *InnovAmbiente Puglia s.r.l.* ha comunicato il proprio intendimento alla cessione del contratto di servizio svolto in questo Comune;
- con la predetta comunicazione la *InnovAmbiente* ha trasmesso scrittura privata attinente detta cessione di contratto con previsione di efficacia *sub condicione* dell'espressione di assenso da parte di questa Amministrazione, come previsto all'art. 10 del ridetto contratto;
- la società acquirente è la *Daneco Impianti s.r.l.* già concessionaria del Comune di Giovinazzo del servizio di trattamento e smaltimento RSU mediante la realizzazione e gestione dell'impianto di trattamento meccanico biologico e discarica transitoria (VI lotto) a servizio dei comuni del bacino BA/2 con convenzione 26/09/2003 – n° di rep. 60387 - per dott. Maria Teresa Guerra notaio in Andria, nonché dell'impianto complesso a regime e discarica di servizio (V Lotto) giusto contratto del 30/12/2008 – n° 2313 di repertorio – per dott. Vito Palmieri, segretario generale in Giovinazzo;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 38 del 12/04/2011 è stata ritenuta ammissibile la cessione del rapporto contrattuale per la gestione dei servizi di igiene urbana e complementari, prendendosi atto che, a decorrere dal 14/04/2011, *Daneco Impianti srl* è subentrata a *InnovAmbiente Puglia s.r.l.* di diritto e a tutti gli effetti di legge nella titolarità del rapporto contrattuale con questo Ente;
- con contratto n° rep. 2556 sottoscritto in data 14/06/2011 e registrato al n. 1626/1A il 29/06/2011, l'Amministrazione comunale ha affidato alla società *Daneco Impianti srl*, con sede in Milano alla via Bensi n.12/5, la esecuzione di servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani prodotti dal Comune medesimo, nonché tutte le attività di igiene urbana connesse;
- con ordinanza del TAR per la Puglia n° 873/2001 sul ricorso proposto da *Banca Popolare Pugliese Società Cooperativa*, contro il Comune di Giovinazzo, è stata accolta l'istanza cautelare e, per l'effetto, è stata sospesa l'efficacia della delibera di Giunta Comunale n. 38/2011, ordinanza acquisita al protocollo di questo Ente al n. 27440 del 30/11/2011;

Rilevato, altresì, che:

- con ordinanza sindacale n. 66 del 30/12/2011, emessa nei confronti della *Daneco Impianti srl*, era disposta *extra ordinem* la prosecuzione dei servizi di igiene urbana e

- complementari, già affidati giusta contratto n. rep. 2556/2011 e, nelle more, dalla data del 30.11.2011, comunque, espletate dalla stessa società; detta ordinanza disponeva la prosecuzione del servizio affidato con le modalità di cui al *Capitolato d'Appalto* approvato con determinazione del Dirigente 3° settore di questo Ente n. 1044 del 31/12/2009 e per mesi dodici, comunque, per un periodo non superiore alla data di conclusione delle procedure di selezione di nuovo soggetto contraente;
- con delibera di Giunta Comunale n. 25 dell'01/03/2012: «*Annullamento della deliberazione n. 38 del 12.04.2011 recante: Servizi di igiene urbana e complementari – Cessione contratto del 6 agosto 2010 n. 2532 rep. da parte di InnovAmbiente Puglia s.r.l. alla Daneco Impianti s.r.l.: determinazioni*» si annullava ex art. 21 *nonies* della L. 241/1990 e s.m.i. la ridetta deliberazione;
 - con determinazione dirigenziale del settore tecnico comunale n. 138 del 22.03.2012 recante: «*Contratto d'Appalto n. 2532 del 6.08.2010 – Contraente InnovAmbiente Puglia srl di Milano. Appalto di servizi di igiene urbana e complementari - Risoluzione*», si procedeva alla risoluzione del contratto n° rep. 2532 del 06/08/2010, registrato al n° 1048/1A l'11/08/2010; dunque risolto il vincolo negoziale a far data dal 14 aprile 2011;
 - con successiva ordinanza sindacale n. 61 del 30.11.2012 e ulteriore di rettifica n. 68 del 18.12.2012, era disposta in favore *Daneco Impianti srl* la ulteriore prosecuzione dei servizi di igiene urbana e complementari, ai sensi dell'art. 204 del D.Lgs. n. 152/2006 dal 01/12/2012 e per mesi dodici, comunque, per un periodo non superiore alla data di conclusione delle procedure di selezione di nuovo soggetto contraente con le modalità di cui al sopravvenuto quadro normativo di riferimento (L.R. n. 24/2012);

Viste:

- la determinazione dirigenziale n. 216 del 28.12.2012, n. 959 RG che, per effetto della ordinanza sindacale n. 68 del 18.12.2012 ha attuato la prosecuzione dei servizi di igiene urbana e complementari, secondo il predetto *Capitolato di Appalto* approvato con D.D. n. 1044 del 31.12.2009, con decorrenza 1.12.2012 e sino al 30.11.2013 comunque non oltre l'avvio della gestione del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti urbani da parte del nuovo soggetto gestore individuato dall'A.R.O. di cui alla delibera di Giunta regionale n. 2147 del 23.10.2012;
- la determinazione dirigenziale n. 103 del 12.06.2013, n. 349 RG con cui si è provveduto, ai sensi dell'art. 48 del ridetto *Capitolato di Appalto*, ad integrare il canone del servizio per la integrazione di personale comunale in quiescenza con altro personale;
- la determinazione dirigenziale n. 120 del 5.07.2013, n. 498 RG, recante revisione del canone annuo del servizio con effetto dal 1.12.2012 e sino al 30.11.2013;

Vista, altresì, la determinazione dirigenziale n. 187 del 15.11.2012 n. 736 RG con la quale si è provveduto a prendere atto, a seguito del potenziamento delle reti di fogna pluviale, del maggior numero di caditoie pluviali, pari a 400, oggetto di manutenzione ordinaria semestrale attuata dalla *Daneco Impianti srl*, giusta predetto *Capitolato di Appalto*;

Viste, in ultimo,

- l'ordinanza sindacale n. 71 del 29.11.2013, emessa nei confronti della *Daneco Impianti srl*, per la prosecuzione dei servizi di igiene urbana e complementari, con le modalità di cui al ridetto *Capitolato d'Appalto* approvato con D.D. n. 1044 del 31/12/2009 e per mesi sei, comunque, per un periodo non superiore alla data di conclusione delle procedure di selezione di nuovo soggetto contraente, sia che avvenga per effetto dell'attività promossa da questo Ente, giusta determinazione dirigenziale n. 129 del 23.07.2013 n. 497 R.G., sia che avvenga per effetto dell'attività promossa dall'A.R.O./2-Provincia di Bari;
- la determinazione dirigenziale n. 238 del 23.12.2013, n. 965 RG che, per effetto della predetta ordinanza sindacale n. 71/2013 ha attuato la prosecuzione dei servizi di igiene urbana e complementari, secondo il ridetto *Capitolato di Appalto* approvato con D.D. n.

- 1044 del 31.12.2009, con decorrenza 1.12.2013 e sino al 30.05.2014 comunque la conclusione delle procedure di selezione di nuovo soggetto contraente;
- la determinazione dirigenziale n. 158 del 26.05.2014, n. 295 RG, di presa d'atto del verbale dell'assemblea dei soci della "Daneco Impianti srl", in data 16.01.2014 n. 14743/5529 di repertorio a rogito del dott. Amedeo Venditti notaio in Milano, con cui l'assemblea ha deliberato la variazione di ragione sociale in *Daneco Impianti spa*;

Acquisita:

l'ordinanza sindacale n. 35 del 29.05.2014, emessa nei confronti della stessa *Daneco Impianti spa*, che ha disposto la prosecuzione dei servizi di igiene urbana e complementari, ai sensi dell'art. 204 del D.Lgs. n. 152/2006 dal 31/05/2014 e per mesi sette, comunque, per un periodo non superiore alla data di conclusione delle procedure di selezione di nuovo soggetto contraente;

Dato atto che, nelle more di tale affidamento la gestione dei rifiuti urbani del Comune di Giovinazzo rimane in capo a *Daneco Impianti spa* ai sensi dell'art. 204 comma 1 d.lgs. 152/2006, giusta ordinanza sindacale;

Richiamati:

- l'avviso di preinformazione, conforme all'art. 63 del D.Lgs. n. 163/2006, pubblicato sul sito web comunale e del Servizio Contratti Pubblici del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 30.03.2012 e sul Supplemento alla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea S65 del 03/04/2012, relativo all'indizione di gara per l'affidamento dei servizi di spazzamento, raccolta e trasporto;
- il capitolato speciale d'appalto, come in atti dell'11.09.2012, del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e assimilati, compreso lo spazzamento delle strade e altri servizi complementari, redatto dal Settore Gestione del Territorio di questo Ente, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 50 del 28.11.2012;

Richiamate, altresì,:

- la delibera di Giunta Comunale n. 179 del 28.11.2012 recante «Programma Operativo 2007-2013 – Asse II- Linea d'intervento 2.5 “Interventi di miglioramento della gestione del ciclo integrato dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati” – Azione 2.5.1. Potenziamento ed ammodernamento delle strutture dedicate alla raccolta differenziata. Realizzazione centro comunale di raccolta (CCR). Approvazione del progetto esecutivo»;
- la delibera di Giunta Comunale n. 89 del 9.05.2013 recante «Programma Operativo FESR 2007-2013 – Asse II- Linea d'intervento 2.5, Azione 2.5.1. “Potenziamento delle strutture dedicate alla raccolta differenziata”. Approvazione del progetto esecutivo»;

Rilevato che il ridetto art. 24 della Legge Regionale n. 24/2012, di fatto, statuendo il divieto di indire nuove gare, vanifica l'attività provvedimentale sino a questo momento condotta da questo Ente;

Dato atto che:

- in data 08.03.2013 si è costituita l'Associazione tra Enti denominata A.R.O./2 – Provincia di Bari in attuazione della vigente normativa nazionale e regionale, in particolare della L.R. n. 24/2012, per la gestione associata dei compiti e delle attività inerenti i “servizi di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti ed annessi”;
- è in corso presso la istituita A.R.O./2 –Provincia di Bari attività provvedimentale per la redazione del *Progetto di Gestione del Servizio di Igiene urbana*;
- considerata l'attuale impossibilità di poter procedere alla gestione integrata dei rifiuti urbani, prevista dal Capo III del Titolo I alla Parte quarta del D.Lgs. n. 152/2006 per le motivazioni sopra esposte, con determinazione n. 129 del 23.07.2013 n. 497 R.G. del Dirigente 3° Settore di questo Ente è stata avviata specifica procedura per l'affidamento transitorio e temporaneo del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e assimilati,

compreso lo spazzamento delle strade e altri servizi complementari, li prevedendo espressa clausola risolutiva, ex art. 1456 del Codice Civile, qualora l'attività in corso presso l'A.R.O./2 della Provincia di Bari giunga a conclusione con la individuazione di soggetto unico gestore;

- la procedura di gara sì come innanzi avviata è al momento sospesa, giusta determinazione del Dirigente del 3° Settore di questo Ente n. 130 dell'8.05.2014, n. 227 R.G., per l'approfondimento del quadro normativo regolante la procedura di esternalizzazione del personale dipendente di questa stazione appaltante, attualmente impiegato per lo svolgimento dei servizi di igiene urbana sotto il coordinamento del soggetto appaltatore attuale;
- *medio tempore* la società *Daneco Impianti spa* ha presentato ricorso, previa sospensiva, innanzi al TAR Puglia –Bari, in atti al n. 9095 del 2.05.2014, per l'annullamento degli effetti della procedura di gara avviata; all'udienza camerale del 14.05.2014, su richiesta della ricorrente, la Sezione Prima del Tar Bari ha rinviato la camera di consiglio all'udienza del 09.07.2014, giusta nota in atti al n. 10295 del 20.05.2014;

Dato atto, altresì, che:

- il servizio di igiene urbana è, a tutti gli effetti, un servizio pubblico locale e che il D.Lgs. 267/2000 prevede espressamente, all'art. 112, che *gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze provvedono alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali*; il servizio di igiene urbana, pertanto, essendo un servizio pubblico essenziale non può essere sospeso e/o interrotto;
- la gestione dei servizi di igiene urbana, pertanto, costituisce un servizio pubblico la cui peculiare caratteristica è quella di continuità del medesimo, fondamentale per tutelare l'igiene e la salute pubblica, nonché il decoro e l'immagine della città;
- nelle more dell'attuazione di quanto previsto tanto dalla Legge Regione Puglia n°24/2012, quanto dall'art. 34, comma 23, del D.L. 18 ottobre 2012, n°179, recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese», convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n°221, che ha introdotto all'art. 3-bis del D.L. 13/08/2011, n°138, convertito con modificazioni dalla Legge 14/09/2011, n°148, il comma 1-bis, nonché dell'attività provvedimentale in corso per l'individuazione di un nuovo gestore del servizio deve essere assicurata la continuità del servizio in argomento;

Ritenuto:

- di garantire, mediante l'adozione di atti dirigenziali propri, la prosecuzione del vigente contratto dei servizi di igiene urbana, fino all'avvio della gestione del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani da parte del nuovo gestore individuato dall'A.R.O. di cui alla deliberazione di Giunta Regionale n°2147 del 23 ottobre 2012, per effetto:
 - delle disposizioni di cui all'art. 198 del D.Lgs. 152/2006 che, stante la caratteristica di servizio pubblico locale di interesse primario, conferma la necessità, da parte dell'Amministrazione comunale, di assicurarne la continuità;
 - delle disposizioni di cui all'art. 24, commi 1 e 2 della L.R. n° 24/2012 che, rispettivamente, vietano ai Comuni di indire nuove procedure di gara per l'affidamento dei servizi di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti urbani dalla data di entrata in vigore della medesima legge regionale e di aggiudicare, in via provvisoria, gare ad evidenza pubblica per l'affidamento dei medesimi servizi dalla data di pubblicazione della deliberazione di Giunta regionale di perimetrazione degli A.R.O. (D.G.R. 2147 del 23 ottobre 2012);

ovvero per effetto dell'attività promossa dal 3° Settore di questo Ente giusta Determinazione dirigenziale n. 129 del 23.07.2013, n. 497 R.G.;

Ritenuto, altresì,

- di riservarsi di definire con la *Daneco Impianti s.r.l.* eventuali interventi migliorativi del medesimo servizio, finalizzati al potenziamento dello stesso, nell'ottica di incremento delle percentuali della raccolta differenziata, al fine di perseguire e raggiungere gli obiettivi imposti in materia dalle normative statali e regionali;
- di dare atto che, in ogni caso, i sopra indicati interventi migliorativi, in quanto modifiche contrattuali, dovranno comunque essere approvati con apposite successive deliberazioni dell'Amministrazione comunale;
- di demandare all'Ufficio contratti di questo Comune la stipula del contratto di concessione del servizio in parola, assumendo il dispositivo della ordinanza sindacale n. 35 del 29.05.2014 a valere quale consegna provvisoria sotto riserva di legge *ex art.* 125 co. 10 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n° 163, nonché art. 304 del D.P.R. 207/2010;

Dato atto che

- il canone mensile per la prosecuzione del servizio è pari ad 148.574,21 oltre I.V.A. al 10% complessivamente € 163.431,63;
- occorre assumere l'impegno di spesa complessivo di € 1.144.021,41 per consentire la prosecuzione del servizio per mesi sette giusta ordinanza sindacale n. 35 del 29.05.2014;
- la somma complessiva, non suscettibile di impegno frazionato in dodicesimi, di € 1.144.021,41, IVA compresa, è disponibile per l'importo di € 980.589,78 al cap. 1270/1 del bilancio corrente in corso di formazione e per l'importo di € 163.431,63 al cap. 1270 del bilancio corrente in corso di formazione;

Visto che con Decreto Ministeriale del 19/12/2013 il Ministro dell'Interno ha differito al 28/02/2014 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014;

Visto che con Decreto Ministeriale del 13/02/2014 il Ministro dell'Interno ha differito al 30/04/2014 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014;

Visto che con Decreto Ministeriale del 29/04/2014 il Ministro dell'Interno ha ulteriormente differito al 31/07/2014 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014;

Visto l'art. 163, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000 che disciplina le modalità di gestione dell'esercizio provvisorio;

Visto l'art. 163, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, trattandosi di spese non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;

Ritenuto ricorra la propria competenza in materia, trattandosi di atto di gestione assunto nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge ed in applicazione ed esecuzione di indirizzi degli organi politici, ai sensi di quanto previsto dall'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000;

DETERMINA

1. **di ritenere** le premesse parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. **di attuare**, per effetto della ordinanza sindacale n. 35 del 29.05.2014 e di tutti gli atti ad essa presupposti e conseguenti, la prosecuzione dei servizi di igiene urbana e complementari affidati alla *Daneco Impianti spa*, con sede in Milano alla via Bensi n.12/5,

p.i.: 06345730961, iscritta al registro delle imprese della Camera C.C.I.A.A. di Milano con R.E.A. n. 1886458 del 16.10.2008, secondo il *Capitolato d'Appalto* approvato con determinazione Dirigenziale n. 1044 del 31.12.2009, con decorrenza dal 31.05.2014 e sino al 31.12.2014, fino all'avvio della gestione del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani da parte del nuovo gestore;

3. **di riservarsi** di definire con la *Daneco Impianti spa* eventuali interventi migliorativi del medesimo servizio, finalizzati al potenziamento del medesimo servizio, nell'ottica di incremento delle percentuali della raccolta differenziata, al fine di perseguire e raggiungere gli obiettivi imposti in materia dalle normative statali e regionali, dandosi atto che, in ogni caso, i sopra indicati interventi migliorativi, in quanto modifiche contrattuali, dovranno comunque essere approvati con apposite successive deliberazioni dell'Amministrazione comunale;
4. **di impegnare** per l'espletamento del servizio dal 31.05.2014 al 31.12.2014 la somma complessiva di € 1.144.021,41, per l'importo di € 980.589,78 al cap. 1270/1 del bilancio corrente in corso di formazione e per l'importo di € 163.431,63 al cap. 1270 del bilancio corrente in corso di formazione;
5. **di dare atto che:**
 - ai sensi e per gli effetti della Legge 13/08/2010, n. 136 e smi, art. 3 (Tracciabilità dei flussi finanziari), la *Daneco Impianti spa* dovrà trasmettere gli estremi identificativi del conto corrente dedicato e le generalità e codice fiscale della persona/e delegata/e ad operarvi (art. 3, comma 7, Legge n. 136/2010 e smi); la liquidazione sarà registrata sul suddetto conto corrente mediante bonifico bancario o postale, con obbligo di indicare il seguente CIG: n° 0943465BEF;
 - il servizio oggetto della presente determinazione non è assoggettato alla richiesta di CUP, ai sensi dell'art. 3, comma 5, della L. n. 136/2010, come sostituito dall'art. 7, comma 1, lett. a), n. 4, del D.L. n. 187/2010, convertito con modificazioni dalla L. 17/12/2010, n. 217, in quanto non può essere qualificato quale "progetto di investimento pubblico" ai sensi dell'art. 11, della Legge n. 3/2003, la cui nozione è individuata nelle delibere adottate dal CIPE in materia (cfr., in particolare, la delibera 27/12/2002, n. 143, come integrata dalla delibera 19/12/2003 n. 126 e dalla delibera 29/09/2004, n°24);
6. **di demandare** all'Ufficio Contratti di questo Comune la stipula del contratto di affidamento del servizio in parola, assumendo il dispositivo della ordinanza sindacale n. 35 del 29.05.2014 a valere quale consegna provvisoria sotto riserva di legge ex art. 125 co. 10 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, nonché art. 304 del DPR 207/2010, dal 31.05.2014;
7. **di rimettere** il presente atto al settore Economico Finanziario comunale per il visto di regolarità contabile contenente l'attestazione della copertura finanziaria espresso ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti Locali;
8. **di trasmettere** la presente determinazione alla *Daneco Impianti spa*.

L'istruttore amministrativo
F.to Costanza PICERNO

Il DIRIGENTE 3° SETTORE
F.to Vincenzo TURTURRO

SERVIZIO FINANZIARIO

Il sottoscritto Dott. ANGELO D. DECANDIA, Responsabile del Servizio Finanziario, appone il visto di regolarità contabile ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs.vo 18.8.2000, n. 267, attestante la copertura finanziaria della spesa complessiva di € 1.144.021,41, per l'importo di € 980.589,78 con registrazione dell'impegno contabile n. 532 al cap. 1270/1 del bilancio corrente in corso di formazione e per l'importo di € 163.431,63 con registrazione dell'impegno contabile n. 533 al cap. 1270 del bilancio corrente in corso di formazione.

Impegno registrato contabilmente il 29/05/2016.....

SIOPE 1303



Il Capo Settore Finanze
F.to Angelo D. DECANDIA
Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Angelo Domenico Decandia

PUBBLICAZIONE

Pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Giovinazzo al n. 918 il
16 GIU. 2014 e vi rimarrà per 15 giorni.

IL MESSO COMUNALE



IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Teresa De Leo

Copia per uso amministrativo

16 GIU. 2014

Giovinazzo,

